

NEWSLETTER PER IL COMMERCIO E GLI ENTI LOCALI

In questo numero:



SCHEDA

CF 11

FONTI > LEGGE REGIONE LOMBARDIA 7 giugno 2012, n. 9

COMMERCIO FISSO

Regolamentazione delle vendite promozionali 2012



SCHEDA

CA 06

FONTI > Ufficio Assistenza MUTA - Comunicazione 26.11.2012

COMMERCIO AREE PUBBLICHE

Attestazione telematica



SCHEDA

PS 08

FONTI > DL 95/2012 conv. con L 135/2012 "Spending Review"

PUBBLICA SICUREZZA

Abrogazione commissione vigilanza pubblico spettacolo



GALLERIA 2012

DINAMISMO E ARMONIA.

CAPOLAVORI DELLE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO

LUIGI RUSSOLO

Compenetrazione di case+luce+cielo

olio su tela, 1912

Kunstmuseum, Basilea (Svizzera)



i quaderni 2012

numero 9 - novembre 2012

NEWSLETTER PER IL COMMERCIO E GLI ENTI LOCALI

Redazione:

ANGELO STRAOLZINI
direzione e coordinamento

ELVIRA BUGATTI / SILVIA CATALANO / NICOLA STRAOLZINI

Ideazione e grafica:

GIANLUIGI TAGLIABUE

Classificazione per settori:

 CF	COMMERCIO FISSO
 CA	COMMERCIO AREE PUBBLICHE
 PE	PUBBLICI ESERCIZI
 DC	DISTRIBUTORI CARBURANTI
 PS	PUBBLICA SICUREZZA
 AP	ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 AS	ATTIVITÀ DI SERVIZI
 AT	ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
 AA	ALTRE ATTIVITÀ
 LS	LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

REGOLAMENTAZIONE DELLE VENDITE PROMOZIONALI 2012

Prosegue anche per il periodo invernale 2012 la sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi e dal 25 novembre al 31 dicembre 2012. Ciò in forza della **Legge della Regione Lombardia 7 giugno 2012, n. 9** (pubblicata su BURL n. 23, 8 giugno 2012), che ha sospeso, per l'anno 2012, il divieto di effettuare vendite promozionali nel periodo antecedente i saldi. Da questo è derivato che le vendite promozionali sono sempre possibili, anche nei trenta giorni prima delle vendite di fine stagione e dal 25 novembre al 31 dicembre. Poiché la sospensione ha la durata di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento (9 giugno 2012), l'eventuale conferma per il 2013 dovrà essere oggetto di specifico provvedimento.

ALLEGATO LEGISLATIVO

LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 2012, N. 9
Sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:



Art. 1
(Sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è sospeso per un anno il divieto, previsto dall'articolo 116, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) di effettuare vendite promozionali dei prodotti di cui all'art. 115, comma 1, della l.r. 6/2010 nei trenta giorni antecedenti i periodi di cui all'art. 115, comma 2, della l.r. 6/2010 e, in ogni caso, nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 giugno 2012

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/459 del 6 giugno 2012)

ATTESTAZIONE TELEMATICA

Con l'approssimarsi delle scadenze del 31 dicembre 2012 riteniamo utile riepilogare gli adempimenti comunali inerenti la Carta d'esercizio degli operatori su aree pubbliche e la relativa Attestazione.

Ricordiamo innanzi tutto che la **Legge Regionale 6/2010, art. 21 comma 10**, stabilisce che i Comuni rilascino agli operatori di commercio su aree pubbliche una Carta di Esercizio nominativa contenente gli elementi d'identificazione personale e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito di mercati, fiere e itineranti. Il comma 9 prevede inoltre che il Comune verifichi annualmente l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti e rilasci l'Attestazione. Tali adempimenti sono riportati nelle indicazioni procedurali contenute dalla **d.g.r. 10615/2009** modificata con **d.g.r. 1103/2010** e con la recente **d.g.r. 4144/2012** che ha posticipato il termine di rilascio dell'Attestazione al 31 dicembre di ogni anno. Nell'ottica della semplificazione il **Ddg 28 marzo 2012 n. 2613** ha stabilito che la compilazione della Carta d'Esercizio e dell'Attestazione debba essere effettuata esclusivamente in modalità telematica mediante l'applicativo MUTA. Pertanto il Comune dovrà verificare su MUTA la presenza di carte d'esercizio da vidimare e/o attestazioni da rilasciare:

- per quanto riguarda le carte d'esercizio si limiterà a verificare i dati anagrafici e gli estremi identificativi del titolo autorizzatorio indicato (itineranti/mercato) procedendo alla vidimazione dello stesso;
- il rilascio dell'attestazione è invece subordinato alla verifica diretta della documentazione inerente l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali e fiscali. Visto che il portale MUTA non prevede, a oggi, la possibilità di allegare alcuna documentazione e che le verifiche mediate gli Enti coinvolti non sono sempre possibili, è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica dell'**Ufficio preposto all'Assistenza MUTA** un apposito quesito, cui è stata data la seguente **risposta in data 26 novembre 2012**:

ASSISTENZA CARTA ESERCIZIO - LISPA

...È stato previsto che per il momento lo scambio di queste informazioni avvenga al di fuori del sistema, attraverso i canali che le parti ritengono più opportuni. In futuro sarebbe bello che si potessero verificare i dati in automatico, visto che sono tutti online...

Tale risposta lascia intendere che il Comune, qualora non abbia la possibilità d'effettuare una verifica diretta (per esempio: verifiche CCIAA su iscrizione camerale e partita IVA) possa acquisire la documentazione mediante invio PEC to PEC o esibizione cartacea.



ABROGAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Per effetto della "Spending review" (Decreto Legge 95/2012 convertito con legge 135/2012, articolo 12 comma 20) tutti gli organi collegiali decadono a decorrere dalla data di scadenza e le funzioni svolte sono trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni dove operano. Tra questi organismi rientrano anche le Commissioni di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (provinciali, comunali, di comunità montana, etc.) previste dall'art. 141 del Regolamento del TULPS per dare attuazione all'articolo 80 del Testo Unico stesso.


In tal senso si è pronunciato anche il Ministero dell'Interno con una specifica nota del 21 settembre 2012 (qui riprodotta in allegato) che, pur confermando la soppressione delle Commissioni, evidenzia alcuni dubbi interpretativi solo parzialmente risolti.

Innanzitutto, risulta incerta l'individuazione della data di decorrenza della soppressione che potrebbe coincidere con quella naturale degli organismi stessi o con quella dello scorso mese di luglio (termine del regime di proroga previsto dal DL 112/2008 e dal DPCM 13 ottobre 2011).

Inoltre, stante la pluralità delle preparazioni tecniche specialistiche coinvolte nella commissione, non sono individuabili con esattezza gli uffici titolari delle competenze trasferite e le modalità applicative di funzionamento.

Riportiamo di seguito alcune nostre indicazioni ricavate dall'analisi delle fonti sopra citate:

- **sono soppresse tutte le commissioni di vigilanza locali pubblico spettacolo (comunale, provinciale, di comunità montana, etc.), ma non la procedura di cui all'articolo 80 del TULPS;**



- **le attività svolte dalle commissioni sono trasferite agli uffici competenti dell'Amministrazione che le aveva nominate (Provincia o Comune o Comunità Montana o Unione Comuni, etc.);**

- **lo svolgimento della procedura comporta l'acquisizione dei pareri degli Enti e dei soggetti partecipanti all'abrogazione commissione;**

- **la raccolta dei pareri sarà effettuata dall'ufficio competente individuato;**

- **i pareri possono essere raccolti singolarmente in modo diretto da ogni singolo ente e/o mediante indizione di apposita conferenza di servizi (ai sensi della Legge 241/1990) durante la quale, qualora necessario, potrà essere effettuato anche il sopralluogo.**

Restano, ovviamente, fatti salvi eventuali indirizzi interpretativi e indicazioni procedurali auspicite anche dallo stesso Ministero nella citata nota del 21 settembre 2012.

ALLEGATO LEGISLATIVO

**DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95
convertito con LEGGE 7 agosto 2012 n. 135**

[...]

Articolo 12

[...]

20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni

nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 e all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

ALLEGATO

MODULARIO INTERNO - S4		MOD. 4 UL
<i>Ministero dell'Interno</i> DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale		
OGGETTO: Luna Park di Perugia – Assoggettabilità a verifica della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo		
ALLA PREFETTURA DI		<u>PERUGIA</u>
E, p.c.:		
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Prevenzione Incendi		
		<u>ROMA</u>
<p>Il Comune di Perugia con nota n. 2012/0051816 del 6.4.2012, che si allega, ha nuovamente chiesto l'avviso di questo Ministero in merito alle verifiche cui sarebbe soggetto il tradizionale luna park allestito nei mesi di ottobre/novembre, non ritenendo univoche ed esaustive le precedenti comunicazioni ricevute al riguardo.</p> <p>In argomento, tenuto conto dei quesiti, in parte analoghi, pervenuti nella stessa materia da parte di alcune Prefetture nonché delle incertezze applicative da varie parti segnalate, si è proceduto, d'intesa con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ad un riesame complessivo della tematica delle verifiche di competenza delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di sagre, feste tradizionali, ecc., a mente del quale si forniscono le indicazioni che seguono, relative alla fattispecie segnalata.</p> <p>Si precisa che la disamina è stata eseguita prima dell'adozione del decreto legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135, il cui art. 12, comma 20, come si dirà più diffusamente, ha inciso sulla materia prevedendo il superamento delle Commissioni provinciali di vigilanza di cui trattasi.</p> <p>Tanto premesso, va preliminarmente ribadito che la manifestazione in questione non costituisce "parco di divertimento" ai sensi dell'art. 142, ultimo comma, lett. b), del Regolamento di esecuzione del TULPS, come riformulato dall'art. 4 del DPR 28.5.2001, n. 311, che attribuisce alla Commissione provinciale di vigilanza la competenza esclusiva alle verifiche previste dallo stesso regolamento.</p>		
		Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale Protocollo : 557/PAS/U/016945/13500.A(8) Data: 21/09/2012 Classifica: 13500.A(8)

ALLEGATO

MODULARIO
INTERNO - 54



MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Al riguardo, senza soffermarsi diffusamente sulla nozione di "parco di divertimento", che comunque non trova una definizione esplicita a livello legislativo, per i fini che qui interessano pare sufficiente concludere che essa presuppone degli elementi verosimilmente mancanti nel caso di specie (la unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transeme ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate).

Al riguardo, si richiamano le indicazioni già fornite da codesta Prefettura al Comune di Perugia con nota n. 38446 del 6 ottobre 2010.

Nondimeno, l'allestimento in questione, benché privo dei requisiti del "parco di divertimento", è suscettibile di determinare, per il numero di attrazioni e per la affluenza di pubblico prevista, la creazione di uno spazio definito, tale da esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, e, quindi, da richiedere una verifica tecnica preventiva.

Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli "allestimenti temporanei" di pubblico spettacolo e trattenimento sono espressamente soggetti a verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 141, u.c., del Regolamento di esecuzione del TULPS, che consente una cadenza biennale della verifica stessa solo per quelli di carattere periodico.

Inoltre, già con la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e, successivamente, con il D.M. 19.8.1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sono stati definiti "locali" di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all'aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento.


In definitiva, una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante, non riconducibile ad una gestione unitaria ma ad una pluralità di gestori, tale però da costituire un'area dedicata al divertimento, all'aperto, come in occasione dell'evento di cui trattasi, con la presenza di attrazioni classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968, ben può costituire un "locale di pubblico spettacolo", soggetto alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente Commissione di vigilanza.

Va precisato che, in questi casi, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc..

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

ALLEGATO

MODULARIO
INTERNO - 54



MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.).

Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, sia pure solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).

In ordine alla individuazione della Commissione di vigilanza competente in base alle disposizioni dei richiamati articoli del Regolamento TULPS, si ritiene possa farsi riferimento, anche a mente delle considerazioni svolte, al criterio indicato dall'art. 142, ultimo comma, lett. a), che riserva alla Commissione provinciale le verifiche, tra l'altro, "*per gli altri locali ... di capienza superiore a 5.000 spettatori*".

Detta capienza pare determinabile, con riguardo alle aree pubbliche in occasione delle manifestazioni in parola, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno del 6.3.2001, che presuppongono una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento; al riguardo, si evidenzia che la soluzione è conforme a quanto indicato nella circolare ministeriale n. 17082/114 dell'1.12.2009 con riferimento al riparto di competenza tra Commissioni comunali e provinciali in occasione di sfilate di carri allegorici.

Come si è cennato, tuttavia, sulla materia ha recentemente inciso l'art. 12, comma 20 del decreto legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135, che prevede la soppressione, a decorrere dalla data di scadenza, degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Tra questi organismi sono annoverate anche le Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La stessa norma trasferisce le competenze degli organismi soppressi "*ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano*".

La previsione, che riguarda un consistente numero di commissioni costituite presso questo Ministero e presso gli uffici periferici, pone complessi problemi interpretativi sui quali lo

ALLEGATO

MODULARIO
INTERNO - 54



MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

scrivente non può pronunciarsi allo stato, poiché, attesa la pluralità degli uffici coinvolti, pare opportuna una linea interpretativa omogenea e comune.

Le incertezze riguardano sia la esatta individuazione della data di decorrenza della soppressione, sia l'individuazione degli uffici destinatari delle competenze.

Quanto al primo profilo, secondo una interpretazione rigorosa, la soppressione potrebbe addirittura considerarsi già avvenuta lo scorso mese di luglio, per tutti gli organismi interessati.

Infatti, tutte le commissioni ed i comitati di cui si parla operavano in un comune regime di "proroga biennale", disposta - in attuazione del citato art. 68, c. 2, del D.L. 25.6.2008, n. 112 - dal DPCM 13.10.2011. Benché tale DPCM non prevedesse un termine iniziale di decorrenza della proroga, esso potrebbe individuarsi nella data di scadenza prevista, in una prima fase e per tutti gli stessi organismi, dall'art. 3 del DPR n. 85/2007, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 5.7.2007 (tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, il 20 luglio 2007).

Quanto al secondo profilo, l'ufficio titolare delle competenze trasferite, nella gran parte dei casi, compreso quello della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non sembra potersi individuare in modo agevole ed automatico, attese le pluralità di competenze tecniche specialistiche degli organismi in discorso e la loro articolata composizione.

Andranno, inoltre, definite le modalità applicative della nuova disposizione di legge e le procedure attraverso le quali gli uffici destinatari dell'attività trasferita, privi della varietà di competenze tecniche occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidati agli organismi collegiali soppressi, potranno supplire, eseguendo gli stessi compiti con pari efficacia giuridica ed affidabilità sostanziale.

Su tali questioni lo scrivente, al momento, non può che fare riserva di ulteriori seguiti, nelle more della messa a punto di indirizzi interpretativi unitari e condivisi da parte di tutti gli uffici interessati.

Si prega, pertanto, codesta Prefettura di far pervenire al Comune di Perugia, per l'intanto, gli elementi di risposta che precedono.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mureddu

